



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

DIREZIONE CENTRALE PER LA SALUTE
UFFICIO DI COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ SANITARIE

Alla Direzione Centrale per la Formazione
Ufficio per lo studio, ricerca e sviluppo della formazione
PEC: for.coordinatione@cert.vigilfuoco.it

Oggetto: Direttiva tecnico-sanitaria concernente la revisione delle disposizioni inerenti il rilascio/rinnovo delle patenti terrestri e nautiche VF di cui alle circolari n. 3 del 01/06/2010 e MI.SA n. 8 del 23/03/2026, nota DCFORM prot. n. 16152 del 15/05/2012 e s.m.i – Rettifica.

In riferimento alle note di codesta Direzione centrale prot. DCFORM n. 8522 del 26/02/2026 e prot. DCFORM-RS n. 10708 del 13/03/2026, tenuto conto dei parametri tecnico-sanitari per il rilascio/rinnovo delle patenti terrestri e nautiche VF di cui alla nota prot. STAFFCNVVF n. 9078 del 24/07/2012 e s.m.i., si fornisce il seguente riscontro.

Preso atto della necessità di individuazione del requisito sanitario per il rilascio/rinnovo della patente terrestre della I categoria soccorso, rilevata la corrispondenza con i requisiti previsti per la II categoria terrestre, nelle more di eventuali e più omogenee revisioni della materia in un “testo unico” delle patenti, ovvero anche nell’impossibilità attuale di modifica della vigente modulistica e della gestione informatizzata delle visite mediche presso le strutture sanitarie preposte al rilascio della certificazione stessa (portale RFI/LISER-D), ai fini del rilascio/rinnovo della patente terrestre della I categoria soccorso, potrà essere richiesto alla figura sanitaria di riferimento il rilascio del certificato medico di idoneità psico-fisica alla conduzione di mezzi terrestri e natanti VF attualmente unificato per la “II – III – IV TERRESTRE I – II NAUTICA”.

Inoltre, considerata la corrispondenza del requisito sanitario per le patenti “I SOCC. - II – III – IV TERRESTRE I – II NAUTICA”, nel corso della validità della patente già rilasciata, ogni eventuale passaggio di categoria potrà essere adottato senza ulteriore accertamento sanitario, mantenendo la medesima scadenza della patente “operativa”, sempre che sussista la costanza di servizio e di idoneità, conferita quest’ultima nell’ambito della sorveglianza sanitaria periodica.

Si resta a disposizione per ogni ulteriore contributo o approfondimento sulla tematica in argomento.

IL DIRIGENTE SUPERIORE MEDICO
Dott. Lucio BERTINI

Firma digitale ai sensi di legge